

**Appalto (contratto di) - responsabilità - del committente - Corte di Cassazione, Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 11194 del 24/04/2019 (Rv. 653775 - 01)**

Per i danni arrecati a terzi - Regole di attribuzione della responsabilità in capo al committente ed all'appaltatore - Applicabilità anche in caso di azione di rivalsa - Fattispecie.

In tema di danni cagionati a terzi dall'esecuzione di opere appaltate, la regola per la quale risponde il solo appaltatore, ove abbia operato in autonomia con propria organizzazione e apprestando i mezzi a ciò necessari, e il solo committente, nel caso in cui si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di "nudus minister", mentre rispondono entrambi, in solido, qualora la suddetta ingerenza si sia manifestata attraverso direttive che abbiano soltanto ridotto l'autonomia dell'appaltatore, trova applicazione anche nei rapporti interni tra le parti del contratto di appalto, nell'ipotesi in cui una di esse, sussistendo una responsabilità (esclusiva o concorrente) dell'altra, agisca in rivalsa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che, in sede di rivalsa azionata dal committente nei confronti dell'appaltatore, aveva riscontrato, conformemente all'art. 1227, comma 2, c.c., una corresponsabilità del committente per aver condiviso la scelta operativa di demolire i muri perimetrali della struttura).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11194 del 24/04/2019 (Rv. 653775 - 01)

[Cod. Civ. art. 0840](#), [Cod. Civ. art. 2043](#), [Cod. Civ. art. 1662](#), [Cod. Civ. art. 2055](#),
[Cod. Civ. art. 1227](#)